

Codice A1715A

D.D. 23 marzo 2022, n. 235

**Art. 14 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria" "MOMO" ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara. Istituzione di una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo ai sensi della D.G.R. n. 18-1757 del 28/07/2020.**



**ATTO DD 235/A1715A/2022**

**DEL 23/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 14 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria" "MOMO" ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara. Istituzione di una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo ai sensi della D.G.R. n. 18-1757 del 28/07/2020.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari";

vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. n. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004*";

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che: "*gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi*";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "Momo" di complessivi ha 984.85.26 nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, con rilascio della concessione a favore del Sig. Aldo DOGLIONI MAJER, fino al 31.1.2003;

vista la determinazione dirigenziale n. 1047 del 21.11.2013 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Momo" di complessivi ha 981.60.74, ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della Società "Azienda Faunistico Venatoria di Momo s.r.l." rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo DOGLIONI MAJER, fino al 31.1.2023;

vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 28.01.2019 con la quale è stata determinata, a seguito del decesso del Sig. Carlo DOGLIONI MAJER, la presa d'atto della nomina del Sig. Roberto FRIGERIO a legale rappresentante in qualità Amministratore unico della Società "Azienda Faunistico Venatoria Momo S.r.l." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Momo";

vista la determinazione dirigenziale n. 467 del 29.05.2021 con la quale è stata determinata la presa d'atto della sostituzione del Concessionario dell'Azienda Agri-Turistico-Turistico-Venatoria denominata "MOMO" ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese, ricadente nel territorio della Provincia di Novara per l'invariata area di ha 981.60.74 con la "Società agricola faunistica la Celestina srl" con sede a Novara, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luciano CASPANI;

vista l'istanza prot. n. 25283/A1700A in data 04/10/2021 con la quale il Sig. Luciano CASPANI, rappresentante della Società Agricola Faunistica "LA CELESTINA S.r.l." concessionaria, ha richiesto l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, avente una superficie di ettari 289 all'interno della summenzionata Azienda Agri-Turistico Venatoria;

dato atto che in base alla documentazione istruttoria presentata la zona per l'addestramento e allenamento dei cani da caccia con facoltà di sparo la superficie richiesta è di 289,00 ha ed è inferiore al 30% della superficie dell'azienda stessa e sono stati prodotti i seguenti documenti come prescritti dall'articolo 3 comma 6 citata D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020:

- assenso espresso dall'assemblea consortile del Consorzio Azienda Agri-Turistico- Venatoria di Momo in data 22.05.2021;
- planimetria di individuazione della Zona di Addestramento e allenamento cani e planimetria di inquadramento rispetto alla superficie dell'azienda;
- Regolamento dell'istituenda zona cani;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario;

vista la scheda n. 174 dell'allegato A) della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21- 6908" che fissa in giorni 90 dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame, termine che è stato superato a causa della

particolare complessità e dalla durata della fase istruttoria, che ha comportato la restituzione al dettaglio catastale (in numero di 794 particelle) dei confini dell'area di addestramento cani individuata dal concessionario su una planimetria riportante i confini esterni, che si allega alla presente determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004".

#### *determina*

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, all'interno dell'azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "MOMO" di complessivi ha 981.60.74, ubicata nei Comuni di Momo, Caltignaga, Oleggio e Bellinzago Novarese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, ai sensi del comma 1 punto 3) lettera a) dell'articolo 14 l.r. 5/2018, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuata nella cartografia, allegata alla presente determinazione ed avente una superficie di ettari 289.

La suddetta zona è istituita fino al 31.01.2023, data di scadenza della concessione dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992, nella l.r.

5/2018, nella D.G.R. n. n. 18-1757 del 28/7/2020, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999;

L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani con facoltà di sparo è necessario essere in possesso del porto d'armi, della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale e dell'assicurazione;
- d) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani senza facoltà di sparo è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale e dell'assicurazione;
- e) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- f) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- g) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.
- h) I confini delle zone da istituire devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali recanti la dicitura: AATV - zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo 3) (Art. 14 l.r. 5/2018).

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di NOVARA.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AATV\_MOMO\_Area\_ZAC.pdf


Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento






particellare  
 confine  
 Area ZAC

Base Cartografica di Riferimento  
Annuale 2021 raster b/n 1:10.000

Scala - 1:17.500



TIPO	NOME	CODICE_AZI
AATV	MOMO	NO11

PROVINCIA	COMUNI
NOVARA	Bellinzago Novarese Caltignaga Momo Oleggio